

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 403 def.  
Bruxelles, 30.09.1994

94/0212 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3759/92**

**relativo all'organizzazione comune dei mercati nel  
settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura**

(presentata dalla Commissione)

## Relazione

La presente proposta di regolamento (CE) del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, riguarda in particolare tre serie di provvedimenti.

1. L'ampliamento previsto per il 1° gennaio 1995 richiede taluni adeguamenti:
  - poiché la Comunità, nell'ambito dei negoziati con la Norvegia, ha accettato di mantenere il regime norvegese di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, è necessario che la possibilità di riconoscere un'organizzazione di produttori a titolo esclusivo per una determinata zona di attività sia prevista nel regolamento di base "Mercati";
  - gli elenchi dei prodotti ammissibili ai meccanismi di sostegno dei mercati, che figurano negli allegati al regolamento di base, devono essere completati.
2. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento n. 3759/92, il Consiglio si è impegnato, previo esame di una relazione presentata dalla Commissione, a deliberare in merito a un'eventuale proposta di revisione dell'indennità compensativa per il tonno, anteriormente al 31 dicembre 1994.
3. La profonda crisi che attraversa il settore della pesca, benché di natura essenzialmente strutturale, richiede adeguamenti e innovazioni nell'organizzazione comune dei mercati al fine di salvaguardare, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, il reddito dei produttori e di creare le condizioni che consentano l'aumento di quest'ultimo, considerevolmente colpito dalla crisi. A tal fine si avanzano le seguenti proposte:
  - Sostituire l'attuale sistema di controllo a priori delle estensioni di disciplina praticate dalle organizzazioni di produttori con un esame a posteriori, al fine

di abbreviarne i tempi di applicazione, dando così a dette organizzazioni la possibilità di reagire più rapidamente alle tendenze del mercato.

- Nel caso di misure adottate sulla base degli articoli 22, 23 o 24, istituire per i prodotti interessati l'obbligo del rispetto del prezzo di ritiro da parte dei non aderenti che commercializzano all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori. Detta misura consentirà di evitare che, in caso di perturbazione del mercato, l'azione delle organizzazioni di produttori sia priva di effetto o senza valore. Essa migliora inoltre la compatibilità del meccanismo dei prezzi di riferimento/ prezzi minimi all'importazione con l'articolo XI del GATT, istituendo un sistema più coerente di restrizione dell'offerta sui mercati comunitari in caso di applicazione dei prezzi minimi. Per i non aderenti soggetti al rispetto dei prezzi di ritiro è inoltre opportuno prevedere un indennizzo a carico degli Stati membri.
  
- Concedere un riconoscimento specifico e un aiuto temporaneo alle organizzazioni di produttori che approntano e attuano un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti, approvato dalle autorità nazionali competenti. Quanto alle modalità, il sistema ricalca il meccanismo degli aiuti all'avviamento di imprese e si propone di promuovere presso le organizzazioni interessate lo sviluppo di una politica di valorizzazione in grado di incidere positivamente sul prezzo medio dei prodotti commercializzati freschi.
  
- Prevedere una compensazione finanziaria speciale dei ritiri nel caso di interventi eccezionali su un periodo limitato, a seguito di una perturbazione dei mercati. Il meccanismo consentirà di alleviare gli oneri di tesoreria delle organizzazioni di produttori, che in caso di crisi devono far fronte a costosi indennizzi dei propri aderenti e a tal fine sono spesso costrette ad aumentare i contributi di questi ultimi.

Accanto a queste tre serie di misure, la presente proposta include una disposizione che vieta

*na*

alle organizzazioni di produttori l'utilizzo del margine di tolleranza del 10% al di sotto del prezzo di ritiro o di vendita comunitario in concomitanza con l'applicazione di prezzi minimi all'importazione. Sino ad oggi tale disposizione figurava in un regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del sistema dei prezzi di riferimento, attualmente in corso di rielaborazione, ma sembra più pertinente farla figurare nel regolamento di base.

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio  
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3759/92**

**relativo all'organizzazione comune dei mercati nel  
settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura**

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che l'adesione di nuovi membri all'Unione richiede da un lato l'adattamento delle norme relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e, dall'altro, la modifica dell'elenco delle specie ammissibili ai meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le organizzazioni di produttori costituiscono il fulcro dell'organizzazione comune dei mercati; che, in un contesto sfavorevole del mercato, il loro ruolo deve essere potenziato ai fini, in particolare, di una più rapida applicazione delle misure di regolazione

---

(1)

(2)

(3)

dell'offerta e di regolarizzazione dei prezzi; che, a tal riguardo, il controllo della validità di eventuali decisioni degli Stati membri volte ad estendere ai non aderenti l'obbligo di osservanza delle norme adottate da dette organizzazioni, deve essere effettuato a posteriori;

considerando che, in caso di grave perturbazione dei mercati, l'azione delle organizzazioni di produttori deve essere sostenuta in vista di assicurare, nella misura del possibile, l'efficacia delle misure da esse adottate; che, a tal fine, i non aderenti che commercializzano i propri prodotti all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori rappresentativa devono conformarsi alle norme adottate dall'organizzazione in materia di restrizione dell'offerta, qualora detta organizzazione abbia preso provvedimenti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 3759/92<sup>(4)</sup>, e per i prodotti interessati; che, in tale circostanza, ai non aderenti spetta un'indennità concessa a determinate condizioni dagli Stati membri;

considerando che, in ragione di molteplici fattori, i prezzi medi dei principali prodotti hanno registrato sui mercati comunitari un calo sensibile e persistente; che questa tendenza incide notevolmente sul reddito dei produttori; che risulta pertanto opportuna, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, l'adozione di misure atte a garantire un migliore adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, al fine di assicurare, nella misura del possibile, un reddito equo ai produttori; che un'azione volta ad incoraggiare le organizzazioni di produttori affinché migliorino la qualità dei prodotti contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi; che, al fine di sostenere le iniziative delle organizzazioni di produttori in questo senso, occorre prevedere un riconoscimento specifico che dia diritto, a determinate condizioni, ad un aiuto finanziario;

considerando che l'applicazione dei prezzi di ritiro o di vendita comunitari per i prodotti di cui all'allegato I consente alle organizzazioni di produttori un margine di tolleranza del 10% per difetto o per eccesso; che, all'atto dell'importazione di tali prodotti, il confronto del prezzo franco frontiera con quello di riferimento deve tener conto dell'eventuale ricorso di

---

<sup>(4)</sup> GU n. L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

un'organizzazione al margine di tolleranza del 10% per difetto rispetto ai prezzi comunitari; che l'uso di questo margine di tolleranza negativo non può essere ammesso quando l'importazione dei prodotti considerati è soggetta al rispetto del prezzo di riferimento o alla riscossione di una tassa compensativa;

considerando che, nel contesto di un mercato perturbato, le organizzazioni di produttori devono spesso far fronte, per alcuni prodotti, ad operazioni di ritiro di dimensioni tali da minacciare l'equilibrio della loro tesoreria e da compromettere la loro capacità di adottare ulteriori misure a sostegno dei mercati; che è pertanto opportuno prevedere, a partire da un determinato livello di ritiri nel corso di un dato periodo e a determinate condizioni, una compensazione finanziaria speciale;

considerando che, per quanto concerne il mercato del tonno, le esigenze connesse all'approvvigionamento delle industrie comunitarie e quelle relative alla necessaria protezione del reddito dei produttori giustificano il mantenimento del regime tariffario dei prodotti considerati e del meccanismo dell'indennità compensativa secondo i principi in vigore; che risulta tuttavia opportuno, al fine di prevenire un incremento anomalo della produzione e, parallelamente, una deriva dei costi ivi afferenti, rivedere le condizioni legate all'attivazione di detto meccanismo; che d'altra parte, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre procedere ad una semplificazione del funzionamento del regime dell'indennità compensativa al fine, in particolare, di ridurre i tempi necessari al versamento di quest'ultima alle organizzazioni aventi diritto,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3759/92 è modificato come segue.

1. Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 4:

#### **"Articolo 4 bis**

Un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta dagli Stati membri a titolo esclusivo per una determinata zona di attività quando risultino soddisfatte le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 5, paragrafo 1."

2. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Anteriormente all'entrata in vigore della loro decisione, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che hanno deciso di rendere obbligatorie in virtù del paragrafo 1.

Entro il mese successivo alla data di ricevimento di detta notifica, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di sospendere in tutto o in parte l'applicazione della sua decisione qualora essa ritenga che la validità della decisione in questione sia discutibile. In tale circostanza, ed entro due mesi dalla stessa data, la Commissione

- conferma che le norme notificate possono essere rese obbligatorie, oppure
- con decisione motivata, dichiara nulla l'estensione delle norme decisa dallo Stato membro, qualora ne constati l'incompatibilità con il diritto comunitario; in tal caso, la decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di inoltro della domanda di sospensione allo Stato membro."

3. Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 5:

#### "Articolo 5 bis

1. I non aderenti che commercializzano all'interno della zona di rappresentatività di un'organizzazione di produttori uno o più prodotti per i quali siano state adottate misure ai sensi degli articoli 22, 23 o 24 del presente regolamento sono soggetti, per tutta la durata di applicazione di dette misure, al rispetto delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) eventualmente applicate per i prodotti in causa dall'organizzazione di produttori interessata. In tali circostanze, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, e concedono ai non aderenti un'indennità alle condizioni previste all'articolo 6.



2. All'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione l'elenco aggiornato delle organizzazioni di produttori che soddisfano i requisiti di rappresentatività e le relative zone. Detto elenco è pubblicato in allegato alle misure adottate dalla Commissione in virtù degli articoli 22, 23 o 24."
  
4. Al titolo II è inserito il capitolo seguente:

### "Capitolo 3

Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti

#### Articolo 7 bis

1. Gli Stati membri concedono un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti elencati agli allegati I e VI e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità per i detti prodotti approvato dalle autorità nazionali competenti.
  
2. Il piano di cui al paragrafo 1 è volto anzitutto a migliorare la qualità della produzione e, ove del caso, della commercializzazione e prevede, in particolare, una serie di interventi che
  - consentano un notevole miglioramento della qualità dei prodotti a bordo delle navi,
  - assicurino una preservazione ottimale della qualità nel corso delle operazioni di sbarco e messa in vendita,
  - garantiscano l'applicazione di un adeguato sistema di controllo della qualità.
  
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani presentati dalle organizzazioni di produttori. L'approvazione di detti piani ad opera dell'autorità

competente dello Stato membro può avvenire solo previa comunicazione alla Commissione e dopo un termine di sessanta giorni durante il quale quest'ultima può chiedere ufficialmente di modificare o respingere i piani in questione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.

#### Articolo 7 ter

1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri concedono alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, un aiuto destinato ad agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione.

Il diritto all'aiuto è acquisito per i tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico.

2. L'importo dell'aiuto per il primo, il secondo e il terzo anno non può superare rispettivamente il 3%, il 2% e l'1% del valore dei prodotti contemplati dal piano e commercializzati nell'ambito dell'organizzazione di produttori. Esso non deve inoltre superare rispettivamente il 60% (primo anno), il 50% (secondo anno) e il 40% (terzo anno) delle spese di studio e di gestione che l'organizzazione riserva all'esecuzione del piano.

L'importo dell'aiuto è versato nell'anno successivo a quello per cui è stato concesso.

Gli aiuti concessi vengono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "orientamento", fino a concorrenza del 50% dell'importo.

3. Gli Stati membri assicurano il controllo dell'esecuzione dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione da essi approvati.

Ogni anno, acclusa alla domanda di pagamento della quota di aiuti a carico della Comunità, essi trasmettono alla Commissione una relazione descrittiva

che evidenzi, per ciascuna organizzazione di produttori ammessa a beneficiare del riconoscimento specifico previsto all'articolo 7 bis, i risultati ottenuti riguardo il miglioramento della qualità.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32."
  
5. La seguente frase è aggiunta alla fine, rispettivamente, della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 12 e del paragrafo 1 dell'articolo 14:  
"il/Il margine di tolleranza del 10% al di sotto del prezzo comunitario non può essere applicato ai prodotti le cui importazioni sono soggette alle condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 4, lettere b) e c);/."
  
6. Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 12:

**"Articolo 12 bis**

1. Nel caso in cui i ritiri effettuati da un'organizzazione di produttori raggiungano, per un determinato mese di calendario e per un prodotto figurante all'allegato I, parti A e D, il 10% dei quantitativi di tale prodotto messi in vendita nel corso dello stesso mese nel rispetto delle norme adottate dall'organizzazione di produttori conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro concede a detta organizzazione una compensazione finanziaria speciale, pari al 95% del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione considerata, per i quantitativi del prodotto ritirati dal mercato che non superino il 14% dei quantitativi messi in vendita nel corso del mese in questione.  
Il beneficio della compensazione finanziaria speciale viene accordato fermo restando il rispetto delle condizioni e delle norme previste all'articolo 12, paragrafi 1, 2, 4 e 5, ad eccezione della maggiorazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), che è ridotta a 5.

La compensazione finanziaria speciale non può essere concessa per più di due

mesi di calendario consecutivi e, nell'arco dell'intera campagna di pesca, per un periodo superiore a quattro mesi di calendario.

Per i quantitativi ammessi alla compensazione finanziaria speciale è escluso il beneficio della compensazione finanziaria di cui all'articolo 12 e dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 14.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32."
  
7. Al titolo III, nell'intestazione del capitolo 3, la parola "conserviera" è sostituita da "della trasformazione".
  
8. Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 17

1. Per ciascuno dei prodotti menzionati all'allegato III il Consiglio, prima dell'inizio della campagna di pesca e deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un prezzo alla produzione comunitaria. Tale prezzo è determinato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità

- di prendere in considerazione le condizioni di approvvigionamento dell'industria della trasformazione comunitaria;
- di contribuire al sostegno del reddito dei produttori;
- di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità.

Tali prezzi sono applicabili in tutta la Comunità e vengono fissati per ciascuna campagna di pesca.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati

sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

3. Sono da considerarsi rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali viene commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, nonché la compilazione dell'elenco dei mercati e porti rappresentativi di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32."

9. Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 18

- I. Alle organizzazioni di produttori può essere concessa un'indennità per i quantitativi di prodotti figuranti all'allegato III, pescati dai loro aderenti, venduti e consegnati all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità e destinati alla fabbricazione industriale di prodotti corrispondenti al codice NC 1604. Tale indennità è concessa quando sia stato constatato, per un trimestre civile, che simultaneamente
  - il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario
  - e
  - il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 22, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato,si collocano ad un livello inferiore all'85% del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri compilano o aggiornano e comunicano alla Commissione l'elenco delle

industrie di cui al presente paragrafo.

2. L'importo dell'indennità non può in nessun caso superare
  - ne la differenza fra il limite di cui sopra e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario
  - ne un importo forfettario pari al 12% di detto limite.
3. Il volume dei quantitativi di ciascuno dei prodotti ammessi al beneficio dell'indennità non può superare la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.
4. L'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari
  - al limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati conformemente al paragrafo 1 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati, alle stesse condizioni, dai membri dell'organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità;
  - al 50% del limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a quelli definiti al primo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi ammissibili al beneficio dell'indennità ai sensi del paragrafo 3.

La ripartizione tra le organizzazioni di produttori interessate è fatta proporzionalmente alla media della rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono tra i loro membri l'indennità

concessa proporzionalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo e le condizioni di concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32."
10. Gli allegati I e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

**Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.**

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

**Fatto a Bruxelles, il 1994.**

**Per il Consiglio**

"Allegato I

Codici NC	Designazione delle merci
-----------	--------------------------

A. Prodotti freschi o refrigerati delle voci 0302 e 0307 :

21. ex 0302 69 97 | Argentina (Argentina silus)

D. Prodotti vivi, freschi o refrigerati o prodotti cotti in acqua o al vapore :

ex 0306 23 10, ex 0306 23 31 e  
ex 0306 23 39 | Gamberetti della specie Crangon crangon e  
Gambarello boreale (Pandalus borealis)

"Allegato VI

Prodotti freschi o refrigerati delle seguenti specie	Corrispondenti ai seguenti codici NC
14) Lupa di mare (Anarhichas spp.)	ex 0302 69 97
15) Granatiere (Coryphaenoides rupestris)	ex 0302 69 97
16) Halibut di groenlandia (Reinhardtius hippoglossoides)	0302 21 10
17) Halibut (Hippoglossus hippoglossus)	0302 21 30
18) Brosmio (Brosme brosme)	ex 0302 69 97



SCHEDE FINANZIARIA				DATA: 20.7.94
1.LINEA DI BILANCIO: 1.261 Interventi per i prodotti della pesca e dell'acquicoltura		STANZIAMENTI: 35 Mio di ECU		
2.DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura				
3.BASE GIURIDICA : Articoli 42 e 43 del Trattato CE e atti di adesione all'Unione dei nuovi Stati membri				
4.OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : Integrazione delle nuove specie considerate e delle norme di estensione di disciplina alle OP a seguito delle nuove adesioni - modifica del regime d'intervento tonni - modifica della compensazione finanziaria in caso di crisi				
5.INCIDENZE FINANZIARIE		1995		
5.0.SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI				
5.1.ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE				
		ANNI 1995	ANNI 1996	ANNI 1997
5.0.1.PREVISIONI DI SPESA		- 1 Mio di ECU	- 1 Mio di ECU	- 1 Mio di ECU
5.1.1.PREVISIONI DI ENTRATA				
5.2.METODO DI CALCOLO :				
- ritiri e riporti comunitari e autonomi nuove specie				3,0 Mio di ECU
- indennità compensativa tonno				(6,0) Mio di ECU
- compensazione finanziaria speciale				2,0 Mio di ECU
6.0.FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIA IN CORSO DI ESECUZIONE				SI
6.1.FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO				
6.2.NECESSITA DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				NO
6.3.STANZIAMENTI DA ISCRIVERE DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SI
OSSERVAZIONI : La riduzione dell'importo iscritto su questa linea di bilancio è compensata dall'aumento dell'importo iscritto sulla linea 2.181, interessata dalla stessa proposta di modifica di regolamento.				

**SCHEMA FINANZIARIA**

DATA: 20.7.94

1.LINEA DI BILANCIO: 2.181 Misure transitorie e azioni innovatrici  
Aiuti alle organizzazioni di produttori STANZIAMENTI: 10 Mio di ECU

2.DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura

3.BASE GIURIDICA : Articoli 42 e 43 del Trattato CE

4.OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : Modifica degli aiuti alle organizzazioni di produttori al fine di introdurre piani di miglioramento della qualità

5.INCIDENZE FINANZIARIE	1995		
5.0.SPESE A CARICO	1 Mio di ECU		
- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)	1 Mio di ECU		
- DEI DILANCI NAZIONALI			
- ALTRI SETTORI			
5.1.ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

	ANNI 1995	ANNI 1996	ANNI 1997	ANNI 1998
5.0.1.PREVISIONI DI SPESA	1 Mio di ECU	1 Mio di ECU	1 Mio di ECU	1 Mio di ECU
5.1.1.PREVISIONI DI ENTRATA				

5.2.METODO DI CALCOLO :

6.0.FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIA IN CORSO DI ESECUZIONE NO

6.1.FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO NO

6.2.NECESSITA DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE SI

6.3.STANZIAMENTI DA ISCRIVERE DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SI

OSSERVAZIONI : L'aumento dell'importo iscritto su questa linea di bilancio è compensata dalla riduzione dell'importo iscritto sulla linea 1.261, interessata dalla stessa proposta di modifica di regolamento.

ISSN 0254-1505

COM(94) 403 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**03**

---

N. di catalogo : CB-CO-94-422-IT-C

ISBN 92-77-80704-0

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo